Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 novembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 35.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 3 NOVEMBRE 1975:

(9359)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Savuto » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria — il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Savuto » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1974, n. 85;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Savuto » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Savuto » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché

tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione dei vini « Savuto ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Savuto » nei tipi « superiore », in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « superiore » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « superiore » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Savuto » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal pirmo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i prodottori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1975
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 114

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « SAVUTO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Savuto » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Savuto » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto anche come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45 per cento;

Greco nero, Nerello, Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese, da soli o congiuntamente, dal 30 al 40 per cento con una presenza massima del 10 per cento di Sangiovese;

Malvasia bianca e Pecorino, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di:

provincia di Cosenza:

Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Cigliano, Carpanzano;

provincia di Catanzaro:

Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d'Aquino, Nocera Tirinese e Conflenti.

Tale zone è così delimitata:

il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad incontrare la statale Terrati-Aiello Calabro (strada statale n. 108) che segue verso nord-est fino ad incrociare, in località Piano Lago, la strada statale n. 19 in prossimità del km 290; segue quest'ultima fino all'abitato di Rogliano, da qui prosegue lungo la strada provinciale Rogliano-Parenti fino al ponte Ischiaromana per scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all'altezza della stazione della ferrovia calabro-lucana di Parenti, da qui il confine corre lungo la strada ferrata calabro-lucana fino alla stazione di Carpanzano, segue verso sud la strada che passando ad est del centro abitato conduce verso C. Petrilli fino ad incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro abitato al km 6,800 circa dove incrocia la strada per Agrifoglio che segue verso est sino ad incontrare la q. 777 (località Castello), da qui segue una retta verso sud sino alla q. 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano segue tale strada sino al km 17.

Da qui prosegue lungo questa strada sino all'inizio dell'abitato di Motta S. Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la provinciale in direzione sud-ovest sino a Nocera Tirinese dopo aver attraversato Martirano Lombardo e S. Mango d'Aquino; da Nocera Tirinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena inferiore) fino ad incontrare il confine del comune di Falerna in località P.no della Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla foce del F. Oliva da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Savuto » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico o rosato;
sapore: pieno, asciutto;
odore: profumo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Savuto » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione « superiore » a seguito di un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Savuto » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Savuto », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dello art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8984)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Pollino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Pollino » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1974, n. 88;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Pollino » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Pollino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Pollino » e non concorrano alla produzione del detto vino.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Pollino » nel tipo « superiore » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vini del tipo « superiore » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino del tipo « superiore » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vini a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale delle relative autorizzazioni devono essere a cura delle ditte interessate, allegate ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Pollino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione, che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale ter-

mine e elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 119

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO «POLLINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pollino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Pollino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto anche come Arvino, Aglianico, Aglianico di Cassano e Lacrima) in misura non inferiore al 60 per cento;

Greco nero, Malvasia bianca (localmente noto come Verdana e Iuvarella), Montonico bianco e Guarnaccia bianca, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% con una presenza massima del 20% dei vitigni ad uve bianche.

Art. 3.

Le uve debbono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei comuni di: Castrovillari, S. Basile, Saracena, Cassano Ionio, Civita e Frascineto.

Tale zona è così delimitata: a nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la strada statale delle Calabrie (n. 19), in prossimità del km 198,500, il limite segue in direzione sud-est la strada ferrata che fiancheggia la strada statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari. Da qui, segue per breve tratto la strada statale n. 19 sino ad incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari (n. 105) e quindi lungo questa prosegue verso ovest incrociando il confine di Castrovillari (km 87,500 circa), lo segue per breve tratto verso nord-ovest e quindi verso ovest segue quello di S. Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato. Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di S. Basile; prosegue lungo questi verso sud prima e poi verso est fino al km 82 della strada per S. Basile, segue tale strada e superato di poco il km 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale n. 105 in prossimità del km 76,500. Segue la strada statale n. 105 in direzione sud sino al km 72,500 per poi proseguire verso sud-est per la strada che raggiunge C.sta del Cappello ed incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso nord-est sino a raggiungere i ruderi a quota 284 in località Cavello.

Da quota 284 segue verso nord-est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, sempre seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114 e poi la quota 109 (Mass.a di Gallo). Segue quindi la strada verso nord-est per breve tratto ed in prossimità della quota 114 prosegue verso sud-est per quella che conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversata la strada statale delle Calabrie (n. 19) prosegue per la strada che attraverso la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km 3,5 la strada che, proseguendo verso est, va ad incrociare la linea ferroviaria per Cassano Ionio. Prosegue lungo tale strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso nord lungo la medesima sino ad incrociare prima del centro abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul lato est; segue quest'ultima sino ad incontrare in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso nord lungo la medesima sino alla altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita). Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine di Cassano Ionio seguendolo fino al M. Spirito Santo quota 533; da tale quota per una retta verso nord-est raggiunge il km 104 della strada statale di Castrovillari (n. 105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km 95 e da qui una linea retta verso ovest sino alla Mass.a Frasca (quota 411).

Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso sud sino ad incrociare e proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la strada statale n. 19 in località il Crocifisso, chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'interno del territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Pollino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: profumo caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto totale netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Pollino » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione « superiore » a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni; frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Pollino » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Pollino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dello art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8982)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli di Bolzano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 3 febbraio, 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino Alto-Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Colli di Bolzano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1974, n. 125;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il porprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Colli di Bolzano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Colli di Bolzano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esauri-

mento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per il territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto ai sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 118

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « COLLI DI BOLZANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » ed in lingua tedesca « Bozner Leiten » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli di Bolzano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti da Schiave (Vernatschs) per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dai vitigni: Lagrein e Pinot nero presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di: Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano.

Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il Rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiunge quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est raggiunge quota 1192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato) piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere); 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5,500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei contadini (quota 1136) e, quindi verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue, in direzione sud, il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino « Santa Maddalena » di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizioni, con l'esclusione di quelli umidi di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Colli di Bolzano » non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazioni devono essere effettuate nello intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli di Bolzano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino « Colli di Bolzano » è consentita in misura massima del 15% del volume la tradizionale correzione con i mosti o vini provenienti anche da altre zone.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al granato;

odore: profumato caratteristico;

sapore: pieno, morbido armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similiari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli di Bolzano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8983)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 dell'8 novembre 1955, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il dott. Francesco Zinno, recentemente designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, si è dimesso;

Tenuto conto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con nota n. 23080 del 20 giugno 1975, ha designato, in sostituzione del dott. Francesco Zinno, il direttore di sezione dott. Antonino Di Salvo;

Decreta:

Il dott. Antonino Di Salvo, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Francesco Zinno, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975
Registro n. 9 Industria, foglio n. 385

(8993)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di La Spezia nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il tenente colonnello di p.s. Ciuffoletti Virgilio venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Mantova in data 2 agosto 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di La Spezia e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

maggiore di p.s. Ciaccia Francesco, ispettorato di polizia di Bologna, in sostituzione del tenente colonnello di p.s. Ciuffoletti Virgilio.

Roma, addì 3 agosto 1975

Il Ministro: GUI

(9153)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il capitano di p.s. Poma Giuseppe venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Sondrio in data 9 agosto 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Padova e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Padova, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di p.s. Bellu Daniele, ispettorato di polizia di Padova, in sostituzione del capitano di p.s. Poma Giuseppe.

Roma, addì 10 agosto 1975

Il Ministro: GUI

(9154)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 18 dicembre 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 6 miliardi 178.000.000 (seimiliardicentosettantottomilioni) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8931)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Verona nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il tenente colonnello di p.s. Imperato Salvatore ed il capitano di p.s. Callini Giulio vennero designati, per il biennio 1975-76, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Verona nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che i predetti ufficiali, trasferiti nella sede di Roma rispettivamente in data 6 e 20 settembre 1975, non hanno più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Verona e che, pertanto, essendo cessati dalla carica di giudici dalle date anzidette, occorre provvedere alla loro sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Verona, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

1) tenente colonnello di p.s. Ciuffoletti Virgilio, comandante del gruppo guardie di pubblica sicurezza di Mantova, in sostituzione del tenente colonnello di p.s. Imperato Salvatore;

2) maggiore di p.s. Scolese Ernesto, scuola allievi guardie di Vicenza, in sostituzione del capitano di p.s. Callini Giulio.

Roma, addì 21 settembre 1975

Il Ministro: GUI

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramiche senesi, in Torrenieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramiche senesi di Torrenieri (Siena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramiche senesi di Torrenieri (Siena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9323)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Cagliari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il capitano di p.s. Chianella Antonio venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Cagliari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Cuneo in data 30 settembre 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Cagliari e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Cagliari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di p.s. Gatti Claudio, compartimento di polizia stradale di Cagliari, in sostituzione del capitano di p.s. Chianella Antonio.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: GUI

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna, composta dai signori:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Quesada Luigi, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Sassu on. Nicolino, membro effettivo e Mancosu Antonello, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Balata dott. Stefano, membro effettivo e Lavinio Giuseppe, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Farre dott. Giuseppe, membro effettivo e Lusso dott. Franco membro supplente, rappresentanti dello Ente di sviluppo;

Farci Salvatore, Segundu Andrea, Corda Gino, Zucca Angelo, Zuddas Piero, Mereu Italo, Usai Carlo, Carta Giovanni Antonio, Frau Antonio, Macis Luigi e Bic-

cai Giovanni, membri effettivi; Fiori Giovanni, Lubrano Salvatore, Contu Pietro, Gallesi Pasquale, Pili Domenico, Tamburini Antonio, Pais Antonio, Masala Lussorio, Meloni Graziano, Cocco Mario e Cau Mario, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Villa Santa c.te Alberto, Delitala Sulius Enrico, Scodina Mariano, Gherardini Tullio e Rabagliati p.a. Rolando, membri effettivi; Musio Marino, Aresu dott. Piero, Granata rag. Michele, Usai Binigno e Maxia Antonino, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

(9072)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visti i propri decreti in data 3 maggio 1971 e 20 novembre 1974 con i quali fu nominata la metà degli attuali componenti il consiglio di amministrazione del suddetto istituto;

Considerato che i componenti il consiglio di amministrazione, di cui ai citati decreti, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo e che occorre provvedere alla nomina di nuovi membri per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i signori:

Ventriglia prof. Ferdinando, designato dal Ministro per il tesoro;

Giasolli rag. Ilio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Benedetti prof. Alessandro, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Lauriti dott. Silvio, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Guarino avv. prof. Giuseppe, in rappresentanza delle classi lavoratrici, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Tomazzoli avv. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Cinquanta avv. Vincenzo, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti;

Ghergo dott. Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Mizzi cav. del lavoro rag. Leonida, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978 ed, occorrendo, fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9186)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il collegio dei sindaci dell'istituto suddetto, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i seguenti signori:

Amodeo prof. Domenico, Tiralosi dott. Paolo, Rossitto dott. Vincenzo, Ghersi avv. Mario, Geremia avvocato Giusto.

Sono nominati sindaci supplenti della banca stessa i seguenti signori:

Distefano dott. Antonino, Lavoria dott. Costantino, Giammartini dott. Ugo.

La presidenza del collegio sindacale sarà assunta dal prof. Domenico Amodeo.

I predetti dureranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9187)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1966, con il quale si dispone la nomina del rag. Arnaldo Trombetti a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la lettera della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) in data 2 luglio 1975, con la quale viene designato a membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Aldo Salomone, in sostituzione del rag. Arnaldo Trombetti, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Aldo Salomone è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del rag. Arnaldo Trombetti, dimissionario.

Roma, addì 18 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visti in particolare gli articoli 1, 9, 10, 12 e 26 della legge stessa, concernenti il tirocinio pratico dei sanitari e le modalità dello svolgimento;

Considerata la necessità di indicare gli ospedali riconosciuti idonei, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire le modalità di ammissione al tirocinio nonché quelle relative allo svolgimento del tirocinio stesso;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dello svolgimento del tirocinio sono riconosciuti idonei tutti gli ospedali provinciali e regionali, quelli clinicizzati dipendenti da enti ospedalieri, gli ospedali appartenenti agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ed agli istituti ed enti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché a quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817. Gli ospedali appartenenti agli istituti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, devono aver ottenuto la classifica dei loro stabilimenti in ospedali.

Sono riconosciuti idonei, altresì, gli ospedali zonali limitatamente ai servizi costituiti in divisioni e sezioni autonome, cui sia preposto un primario o un aiuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Il Ministero della sanità si riserva la facoltà di escludere dal novero degli idonei tutti quegli ospedali che, previa motivata relazione delle regioni, risultino non dotati dei necessari requisiti tecnici.

Art. 2.

Gli enti interessati, con apposita deliberazione consiliare, determinano semestralmente il numero dei posti disponibili per il tirocinio nelle varie discipline e qualifiche.

Tale numero non può essere superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

Il prospetto dei posti disponibili deve essere pubblicato, unitamente al bando di concorso, nel Bollettino ufficiale della regione in cui ha sede l'ente entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno.

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dalla documentazione necessaria, scade alle ore 12 rispettivamente del 30 novembre e del 31 maggio di ogni anno.

Art. 3.

Possono essere ammessi al tirocinio i sanitari che possiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea, abilitazione e iscrizione all'albo del rispettivo ordine professionale;

c) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al tirocinio coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio.

Art. 4.

L'aspirante al tirocinio deve presentare domanda in carta legale, entro i termini indicati nel precedente art. 2.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la data del conseguimento del diploma di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i titoli che danno diritto a riduzione della durata del tirocinio.

L'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità e sotto pena di decadenza di non trovarsi in una delle situazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.

Il concorrente deve unire alla domanda di partecipazione apposita certificazione da cui risulti il punteggio riportato negli esami di profitto e di laurea. Può, altresì, allegare tutti i documenti, titoli scientifici e di carriera che creda opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria deve essere costituita un'apposita commissione.

La commissione presso gli enti ospedalieri è composta da:

1) il presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato;

2) il direttore amministrativo;

3) il direttore sanitario;

4) due sanitari di ruolo dell'ente designati dal consiglio dei sanitari o dal consiglio sanitario centrale.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'ente.

Analoga composizione deve avere la commissione costituita presso gli istituti ed enti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonché presso quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

La commisione dispone complessivamente di punti 100 ripartiti nel modo seguente:

voti conseguiti negli esami di profitto . .	punti 40
voti conseguiti nell'esame di laurea . . .	» 10
titoli di servizio e professionali . . .	» 20
titoli accademici, scientifici e di studio .	» 20
pubblicazioni	» 10

La commissione applica per la suddivisione dei punteggi i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, nei limiti della compatibilità, per i concorsi di assistente, ispettore sanitario e farmacista.

A parità di punteggi si tiene conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Art. 6.

L'amministrazione dell'ente dà comunicazione agli interessati dell'esito del concorso almeno dieci giorni prima della data di inizio del tirocinio.

I periodi di tirocinio hanno inizio il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Art. 7.

Il sanitario ammesso al tirocinio è sottoposto a cura dell'ente alle misure di profilassi previste dalla legge nonché a tutte le misure di medicina preventiva stabilite per il personale ospedaliero dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 8.

Agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto non incompatibili con la particolare natura degli istituti stessi.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli aspiranti al tirocinio è così composta:

1) un rappresentante dell'ente con funzione di presidente;

2) il direttore generale o amministrativo;

3) il direttore sanitario o altro medico dell'ente;

4) due sanitari di ruolo in servizio presso l'ospedale designati dagli organi di consulenza tecnica dell'ente o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

Un funzionario dell'ente esercita le funzioni di segretario.

Per gli istituti a carattere interregionale la determinazione dei posti disponibili, che non può superare il limite previsto dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, è effettuata per i singoli stabilimenti di diagnosi e cura con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

Per ogni presidio ospedaliero deve essere indetto distinto bando di concorso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione nella quale è ubicato il presidio stesso.

Art. 9.

Il direttore sanitario, sentiti i primari competenti, fissa le concrete modalità per lo svolgimento del tirocinio.

Linteressato deve, all'atto di inizio del tirocinio, dichiarare, sotto la sua responsabilità e sotto pena di decadenza, che non frequenta altro ospedale per i fini previsti dal presente decreto.

Il primario discute periodicamente con i tirocinanti i problemi addestrativi e accerta il livello di pratica raggiunto. Organizza, altresì, dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche di gruppo alle quali devono partecipare medici specialisti in varie discipline per l'illustrazione integrata dei casi clinici.

L'aiuto cura direttamente lo svolgimento da parte del tirocinante dei turni predisposti e impartisce dimostrazioni pratiche secondo le indicazioni del primario.

L'assistente di guardia illustra ai tirocinanti di turno gli interventi che effettua.

L'osservanza dell'orario e dei turni viene controllata, come per il restante personale medico, da parte del direttore sanitario.

Il tirocinante segue rispettivamente l'orario degli assistenti, ispettori e farmacisti a tempo pieno. Il tirocinante medico effettua turni di guardia notturni a fianco dell'assistente ed usufruisce dei successivi periodi di riposo.

Partecipa alle attività quotidiane del reparto cui è assegnato, raccoglie le anamnesi, effettua i prelievi e, sotto il controllo degli aiuti e degli assistenti, si eser-

cita nelle tecniche terapeutiche e semeiotiche. Egli presta servizio sia in corsia che presso gli ambulatori, incluso il pronto soccorso, medico e chirurgico, e i centri di medicina sociale, ove esistono, e partecipa alle riunioni di gruppo dei sanitari ed alle attività culturali dell'ente.

Art. 10.

Il tirocinio può essere svolto, anche presso le divisioni, sezioni e servizi dell'ospedale incluse nelle strutture dipartimentali, ove istituite, ai sensi degli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Art. 11.

Assenze giustificate che non superino i quattro giorni non comportano riduzione dell'assegno, purché non vadano oltre i quindici giorni nell'arco complessivo del semestre di tirocinio.

Per assenze giustificate di durata superiore si procederà ad una riduzione proporzionale dell'assegno.

Art. 12.

Pur non avendo rapporto di impiego con l'ente il tirocinante è tenuto a rispettare le norme disciplinari contenute nel regolamento interno. Per eventuali inadempienze e per assenze ingiustificate, il primario e il direttore di farmacia propongono al direttore sanitario un richiamo scritto. In caso di ripetute inadempienze, i competenti organi dell'ente, sentito il parere del direttore sanitario ed ascoltato l'interessato, al quale spettano quindici giorni di tempo per predisporre le proprie giustificazioni, possono procedere alla sospensione temporanea del tirocinio, comportante automaticamente la sospensione dell'assegno.

La sospensione del tirocinio avviene automaticamente durante i periodi di detenzione, mentre non si procede a sospensione cautelare per denunce penali che non comportino mandato di cattura obbligatorio.

La sospensione del tirocinio, prodotta da qualsiasi causa, dà luogo alla perdita di validità del periodo di tirocinio già effettuato, allorquando superi i cinque mesi.

Art. 13.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio l'interessato non può essere ammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

In caso di esito favorevole l'interessato non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

L'ammissione alla frequenza di tirocinio in altra disciplina così come la ripetizione del tirocinio nella stessa disciplina non comportano la corresponsione dell'assegno di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Ai tirocinanti è corrisposto alla fine di ogni mese a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare iniziale attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo. Il relativo onere grava sull'ente.

E' fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi titolo in eccedenza a quanto previsto dal precedente comma.

Il pagamento mensile è subordinato rispettivamente ad apposita dichiarazione, circa il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio, del direttore sanitario, del primario e del direttore di farmacia, a seconda che si tratti di tirocinante per ispettore sanitario, assistente o farmacista.

L'assegno mensile può essere corrisposto per un solo periodo di tirocinio.

Art. 15.

Al termine del tirocinio i sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso cui il tirocinante ha svolto la sua attività formulano collegialmente un giudizio complessivo di « ottimo », « sufficiente » ed « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere adeguatamente motivato.

Il periodo di tirocinio non s'intende superato nel caso in cui l'interessato consegua il giudizio di « insufficiente ».

Il giudizio complessivo motivato è comunicato all'interessato, che vi appone la data di comunicazione e la firma.

In caso di esito favorevole del tirocinio, il legale rappresentante dell'ente presso il quale è stato compiuto il tirocinio stesso rilasciata su carta legale un apposito certificato. Nel certificato dovranno essere cronologicamente indicati i periodi di servizio prestati nella divisione, sezioni o servizi.

Al certificato deve essere allegato il giudizio collegiale motivato di cui al secondo comma.

Art. 16.

Gli enti presso i quali è svolto il tirocinio trasmettono, entro il mese di luglio e di gennaio di ogni anno, alla regione e al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, l'elenco nominativo dei sanitari che hanno eseguito il tirocinio nel semestre o nell'anno precedente con l'indicazione del periodo di effettiva durata del tirocinio, dell'esito dello stesso e dell'ammontare degli emolumenti complessivamente corrisposti a ciascun tirocinante.

Art. 17.

Norma transitoria

Limitatamente alla prima sessione di tirocinio, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 del presente decreto, i bandi devono essere pubblicati entro il 30 novembre 1975 e i termini per la presentazione delle domande scadono il 15 dicembre 1975.

La comunicazione agli interessati dell'esito del concorso deve essere fatta almeno cinque giorni prima dell'inizio del tirocinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.321.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4211/M)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, la provincia di Torino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 650.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172/M)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184/M)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 326.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4185/M)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189/M)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190/M)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4194/M)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4195/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.953.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4196/M)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4197/M)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4198/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.918.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4200/M)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4199/M)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4201/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.502.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4202/M)

Autorizzazione al comune di Crispiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Crispiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4203/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4205/M)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.313.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4206/M)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4208/M)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4209/M)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4210/M)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.719.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171/M)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Rovigo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 115.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168/M)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Grosseto, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169/M)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Parma, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 582.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175/M)

Autorizzazione al comune di Zoldo Alto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Zoldo Alto (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176/M)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177/M)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178/M)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179/M)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4180/M)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4181/M)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Montalto di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183/M)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186/M)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4191/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4192/M)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4204/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4207/M)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155/M)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.710.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156/M)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1975, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158/M)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159/M)

Autorizzazione al comune di Vajont ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Vajont (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4160/M)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163/M)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.326.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164/M)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.640.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165/M)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.237.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166/M)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1975, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.945.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167/M)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.207.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187/M)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1975, il comune di Baiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188/M)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Seneghe (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4212/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4213/M)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4214/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 29 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	677,25	677,25	677,45	677,25	677,20	677,23	677,20	677,25	677,25	677,25
Dollaro canadese	664,55	664,55	664,50	664,55	664,77	664,50	664,70	664,55	664,55	664,55
Franco svizzero	255,75	255,70	256,05	255,75	255,81	255,70	255,85	255,75	255,75	255,75
Corona danese	112,90	112,90	113 —	112,90	112,89	112,88	112,98	112,90	112,90	112,90
Corona norvegese	122,92	122,92	123,20	122,92	123,08	122,90	123,15	122,92	122,92	122,90
Corona svedese	154,70	154,70	154,90	154,70	154,79	154,67	154,70	154,70	154,70	154,70
Fiorino olandese	256,15	256,15	256,30	256,15	256 —	256,10	256,10	256,15	256,15	256,15
Franco belga	17,448	17,448	17,45	17,448	17,44	17,45	17,4350	17,4480	17,4480	17,44
Franco francese	154,29	154,29	154,30	154,29	154,42	154,30	154,47	154,29	154,29	154,25
Lira sterlina	1399,60	1399,60	1399,10	1399,60	1399,40	1399,50	1399,85	1399,60	1399,60	1399,60
Marco germanico	263,10	263,10	263,45	263,10	263,17	263,08	263,4075	263,10	263,10	263,10
Scellino austriaco	37,14	37,14	37,20	37,14	37,16	37,15	37,19	37,14	37,14	37,14
Escudo portoghese	25,485	25,485	25,50	25,485	25,43	25,45	25,52	25,4850	25,4850	25,45
Peseta spagnola	11,458	11,458	11,48	11,458	11,45	11,40	11,4550	11,4580	11,4580	11,45
Yen giapponese	2,247	2,247	2,25	2,247	2,245	2,25	2,2465	2,2470	2,2470	2,24

Media dei titoli del 29 ottobre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,250
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	92,400
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,575
» 5,50 % » » 1968-83	82 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	84,600
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,750

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,400
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,775
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,800
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	677,225
Dollaro canadese	664,625
Franco svizzero	255,80
Corona danese	112,94
Corona norvegese	123,035
Corona svedese	154,70
Fiorino olandese	256,125
Franco belga	17,441
Franco francese	154,38
Lira sterlina	1399,725
Marco germanico	263,254
Scellino austriaco	37,165
Escudo portoghese	25,502
Peseta spagnola	11,456
Yen giapponese	2,247

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 328, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 giugno 1969 dalla sig.ra Kovac Marija in Smrdelj in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9280)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 36, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 25 maggio 1969 dal sig. Sacerdoti Guido in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9281)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 33, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Brovc Frnac in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9282)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 49, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 novembre 1969 dal sig. Jakovcic Ivan in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9200)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 55, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 settembre 1969 dalla sig.ra Petelin Ida n. Ostrouska in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9196)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 61, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 novembre 1969 dal sig. Zovic Jure in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9197)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 1, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 agosto 1969 dal sig. Vizin Ivan in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9198)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 58, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 luglio 1969 dal sig. Rodela Jozef in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9199)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 22, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 marzo 1969 dal sig. Skrk Giuseppe in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9201)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 60, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 agosto 1969 dal sig. Eusepi Luigi ved. Markus in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9202)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 5, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dal sig. Lupoli Michele in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9203)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 75, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 9 settembre 1969 dal sig. Gabrijel Ivan in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9204)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 56, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Predan Antonio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9205)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 7, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Rossi Vittorio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9206)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 70, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 agosto 1969 dalla sig.ra Kaic Daniela nata Zovich in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9207)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 162, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1972 dall'ex direttore di sezione della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Abbadessa dott. Vincenzo avverso il giudizio complessivo di « ottimo » attribuitogli per l'anno 1970 dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 maggio 1971.

(9016)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n 23 Tesoro, foglio n. 356, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Mosconi Maria n. Maggiorelli è stato accolto.

(9195)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 68, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 settembre 1969 dalla sig.ra Stegel Ivanka in Krizaj in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9208)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 24, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Pelizon Stefania ved. Mozetic in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9209)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 275, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 febbraio 1971 dal sig. D'Andria Gennaro contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, avverso il provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione del suddetto Istituto respingeva l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere lo avanzamento al grado di impiegato di ordine scelto.

(9166)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 274, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 marzo 1972 dalla signora Giordani Linda Giuseppina in Visione, avverso il provvedimento con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila respingeva l'istanza della ricorrente intesa ad ottenere l'aumento anticipato di stipendio.

(9167)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° giugno 1975 al 30 giugno 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 1341/75.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.195,52	424,22
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	24.445,93	23.674,63
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.096,22	1.324,92
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	25.346,63	24.575,33
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	3.420,29	2.648,99
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	26.670,70	25.899,40

(8811)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3118/74, n. 3119/74, n. 104/75, n. 105/75, n. 402/75 e n. 403/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 19-1-1975	dal 20-1-1975 al 22-2-1975	dal 23-2-1975 al 2-3-1975
01.05		Volatili vivi da cortile:			
		B. altri:			
	01.05-910	I. galli, galline e polli	16.660	8.330	8.330
	01.05-970	IV. tacchini	10.829 (*a*)	10.829 (*i*)	10.829 (*i*)
	01.05-980	V. faraone	20.825	20.825	20.825
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli:			
	02.02-010	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	12.495 (*b*)	8.330 (*b*) (*l*)	8.330 (*b*) (*l*)
	02.02-030	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70% »	12.495 (*b*)	8.330 (*b*) (*l*)	8.330 (*b*) (*l*)
	02.02-050	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65% »	12.495 (*b*)	8.330 (*b*) (*l*)	8.330 (*b*) (*l*)
		II. anatre:			
	02.02-060	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85% »	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)
	02.02-070	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70% »	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)
	02.02-080	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63% »	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)
	02.02-170	IV. tacchini	4.165 (*d*) (*e*)	4.165 (*d*) (*e*)	4.165 (*d*) (*e*)
	02.02-180	V. faraone	41.650	41.650	20.825 (*a*)
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	02.02-500	I. disossate	41.650 (*f*)	66.640 (*g*)	58.310 (*g*)
		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	02.02-610	1. di galli, galline e polli	12.495	8.330 (*l*)	8.330 (*l*)
	02.02-620	2. di anatre	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)	8.330 (*c*)
	02.02-640	4. di tacchini	4.165 (*d*)	4.165 (*d*)	4.165 (*d*)
		d. petti e pezzi di petti:			
	02.02-730	2. di tacchini	41.650 (*g*)	41.650 (*g*)	29.155 (*g*)
		e. cosce e pezzi di cosce:			
		2. di tacchini:			
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	24.990	24.990	24.990
	02.02-850	bb altri	74.970 (*g*)	74.970 (*g*)	74.970 (*g*)
	02.02-860	3. di altri volatili	16.660 (*h*)	—	—

(*a*) Si applica soltanto ai prodotti originari dell'Ungheria.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*c*) Si applica soltanto ai prodotti originari dell'Ungheria.
(*d*) Per i prodotti orignari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia l'importo supplementare è di L. 24.990 per 100 kg.
(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*f*) Si applica soltanto ai prodotti originari dell'Ungheria, della Romania e degli Stati Uniti d'America.
(*g*) Si applica soltanto ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America.
(*h*) Per i prodotti originari dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 37.485 per 100 kg.
(*i*) Si applica soltanto ai prodotti originari dell'Ungheria o della Bulgaria.
(*l*) Per i prodotti originari della Romania l'importo supplementare è di L. 33.320 per 100 kg.

(8382)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli e prova pratica, a centonovantasei posti di smistatore della tabella XIV dei sorveglianti e smistatori del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, contenente modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 119/1958;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale n. 37827 del 29 giugno 1972;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto ministeriale n. 41338 del 20 novembre 1973, con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso, per titoli e prova pratica, a centonovantasei posti per l'accesso alla tabella dei sorveglianti e smistatori del personale dell'esercizio telefonico (tabella XIV, art. 125, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

Accertato che in detta carriera sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli e prova pratica, a centonovantasei posti di smistatore della tabella XIV dei sorveglianti e smistatori del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza della quinta classe della scuola elementare.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686;

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere in corso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età previsto al n. 5, lettera *a*), del presente articolo, per quelli di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, salvo il maggior limite di età previsto al n. 5 del presente articolo;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime otto categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazioe dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente, con l'indicazione del numero dei documenti allegati alla domanda stessa, relativi ai titoli di merito di cui al successivo comma.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa tutti i documenti, sulla prescritta carta bollata, comprovanti il possesso dei titoli di merito. In via esemplificativa e senza pregiudizio per la formulazione dei criteri di valutazione che, a mente del successivo art. 9, saranno adottati dalla commissione esaminatrice, detti documenti potranno riguardare il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, gli eventuali corsi di qualificazione professionale, i servizi resi a qualunque titolo presso la stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, l'idoneità conseguita in altri concorsi, e qualunque altro titolo che il candidato ritenga possa avere attinenza con la qualifica per la quale concorre.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare ogni comunicazione.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e degli eventuali titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale sarà composta da un presidente, e da quattro membri, tutti scelti fra gli impiegati della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della stessa Azienda appartenente alla carriera direttiva o a quella di concetto.

In applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, la commissione stessa potrà essere integrata di un numero di componenti tale che consenta la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9.

Valutazione dei titoli di merito - Prova pratica

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5 sarà effettuata in base a coefficienti numerici preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà al riguardo di punti 2,50.

Successivamente i candidati saranno invitati a sostenere la prova pratica prevista dal programma unito al presente decreto (allegato *A*). Detta prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei punti su dieci.

La data e la sede in cui si svolgerà la prova saranno comunicate ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. Nello stesso invito sarà altresì comunicato il punteggio attribuito per i titoli di merito.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su un foglio di carta bollata e firmata dall'aspirante. La firma in calce dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che, senza giustificato e comprovato motivo, non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e alla sede indicati saranno considerati rinunciatari al concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della Azienda.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova stessa, dovranno presentare i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie. Detti documenti dovranno essere inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o potranno essere presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dello ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali verra restituita, a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dall'inizio del termine per la presentazione dei titoli preferenziali;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un

certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato al nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fuiscano di pensione con l'indicazione della categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

v) i figli dei dipendenti e degli ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le vedove dei dipendenti della stessa Azienda deceduti senza aver maturato l'anzianità utile per il conferimento della pensione, dovranno produrre una dichiarazione dell'amministrazione da cui altresì risulti, per le vedove, che non è stato attribuito né è in corso di attribuzione alcun trattamento di quiescenza.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *r*) il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*) e i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Graduatorie - Riserve dei posti - Pubblicazione

Con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei formata secondo l'ordine del punteggio complessivo per ciascuno risultante dalla somma dei punti attribuiti per i titoli di merito e del voto conseguito nella prova pratica superata;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, con l'applicazione delle preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale che prevedono riserve di posti e dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, che dà facoltà di riservare il 20% dei posti messi a concorso in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda stessa, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione;

c) la graduatora degli idonei, formata anch'essa con l'applicazione delle richiamate norme che riguardano le preferenze.

La dichiarazione dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente punto *b*) è disposta sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Della pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10, primo comma) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato originale di compimento dell'istruzione elementare superiore, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale occorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta e supplementare

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1955, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione dal rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12 all'Azienda

di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Nomina - Sede di servizio - Periodo di prova

I vincitori e gli idonei utilmente collocati in graduatoria che avranno documentato, nel termine perentorio di cui al precedente art. 12, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, alla qualifica di smistatore nella tabella XIV dei sorveglianti e smistatori del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge per detta qualifica.

Decade dalla nomina colui che non assuma servizio, alla data stabilita, senza giustificato motivo, nella sede assegnatagli; non si potranno conseguire, a domanda, trasferimenti o distacchi dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

Trascorso il periodo di prova i predetti smistatori, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Registro n. 42 Poste, foglio n. 230

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA PRATICA DI IDONEITÀ TECNICA

a) Montaggio su pannello di un circuito di telecomunicazione di cui sia fornito lo schema.

b) Esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatori e « megger ».

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere a macchina o in carattere stampatello
(su carta da bollo da L. 700)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - *Sezione* 1ª - Viale Europa - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . (1) nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . (codice avviamento postale . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e prova pratica, a centonovantasei posti di smistatore della tabella XIV del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione o esenzione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della licenza di V elementare conseguita presso la scuola . . . . . . in data . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre (3);

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (6);

g) di non essere stato alle dipendenze di alcuna amministrazione dello Stato ovvero di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . e di essere cessato dal . . . . . per . . . . .

Dichiara altresì di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega alla presente i seguenti documenti comprovanti i titoli di merito posseduti:

1) . . . .

2) . . . .

e si riserva di presentare entro il termine stabilito dal bando i documenti relativi ai seguenti altri titoli di merito:

. . . .

. . . .

Si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio sopra dichiarato esonerando sin d'ora l'Azienda di Stato per i servizi telefonici da ogni responsabilità per variazioni non notificate.

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate e le vedove riporteranno il cognome da nubile, il nome e quindi, dopo l'indicazione « coniugata » o « vedova », il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione non è necessaria per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano già compiuto il 32° anno di età.

(3) In caso contrario indicare le menomazioni fisiche.

(4) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva. Tale dichiarazione non è ovviamente necessaria per i candidati di sesso femminile.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Le prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 311, avranno luogo nei giorni 14 e 15 dicembre 1975, con inizio alle ore 9, presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, Napoli.

(9344)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

Considerato che la dott.ssa Evelina Matteucci si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Evelina Matteucci è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, il dott. Silvio Pellico, direttore di divisione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1975
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 126

(9054)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario igienista vacante nel comune di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 94/Sanità in data 18 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Cremona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Panico dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cremona;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Sangalli dott. Gianluigi, veterinario direttore di divisione in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Landi dott. Adriano, veterinario comunale capo di Cremona.

Segretario:

Gencarelli dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e del comune interessato.

Milano, addì 16 settembre 1975

Il presidente: GOLFARI

(9298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 341, prot. n. 775/75, in data 17 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970, bandito con precedente decreto n. 2757, prot. n. 4026, in data 3 giugno 1971;

Visto il successivo decreto n. 342, prot. n. 775/75, in data 17 febbraio 1975, con il quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Ceraolo Antonino, vincitore della prima condotta medica di Monghidoro, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Ariè Marcello ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La prima condotta del comune di Monghidoro è assegnata al dott. Ariè Marcello.

Bologna, addì 21 maggio 1975

Il medico provinciale: TANAS

(9297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1846 del 19 luglio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Atteso che il dott. Saverio Guccione, incaricato di presiedere la commissione in parola, a causa di altre indilazionabili esigenze di servizio, è impossibilitato ad intervenire ai lavori concorsuali;

Vista la comunicazione con la quale l'assessore regionale alla sanità ha designato il dott. Marino Gioia, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio, in sostituzione del succitato dott. Saverio Guccione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

In sostituzione del dott. Saverio Guccione è chiamato a far parte quale presidente della commissione giudicatrice indicata in premessa, il dott. Marino Gioia, funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Latina, addì 11 ottobre 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

(9059)

OSPEDALE DI ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 luglio 1975, n. 253 e 25 luglio 1975, n. 301, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione neurologica;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Este (Padova), via S. Fermo.

(9313)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 settembre 1975, n. 246 e 11 ottobre 1975, n. 274, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa, via Alberica, 50 - tel. 0585/40251-2-3-4.

(9314)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(9312)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752910)